COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263 Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

ORDINANZA N. 119 DEL 18-11-2021

OGGETTO : MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- con D.C.R. n.90 del 19.04.2016 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che individua, tra l'altro, le azioni di competenza dei Comuni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- con D.G.R.V. n. 836 del 06.06.2017 è stato approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dellaria nel bacino padano" che individua degli interventi comuni da porre in essere nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti ai fini del miglioramento della qualità dell'aria;
- la Provincia di Treviso, con nota in atti al prot. 21412 del 15.10.2020, ha trasmesso il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 09.10.2020, nel quale vengono illustrate le criticità legate al PM10, gli effetti del lockdown e i provvedimenti condivisi nel Bacino padano;
- i suddetti provvedimenti, da adottarsi con ordinanza sindacale, prevedono misure diverse in relazione alla zona di appartenenza ed alla popolazione;

RILEVATO che le misure indicate per i comuni non appartenenti all'agglomerato e con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, e quindi anche per il Comune di San Biagio di Callalta, riguardano, in sintesi: installazione e utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse; tipologia del pellet utilizzabile; divieto di incentivazione all'installazione di impianti a biomassa legnosa e ricorso a fonti rinnovabili diverse da quest'ultima; divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali;

VISTA la nota della Regione Veneto, in atti al n. 5975 del 11.03.2021, con la quale viene trasmessa la D.G.R.V. n. 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dellaria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";

RICHIAMATA la lettera della Provincia di Treviso, in atti prot. n. 7712 del 29.03.2021, con la quale viene trasmesso il verbale relativo alla riunione del Tavolo Tecnico Zonale del 22 marzo 2021, precisando che la stessa rimane in attesa dei provvedimenti comunali di recepimento delle misure straordinarie previste;

VISTO il suddetto verbale e la relativa documentazione a corredo, dalla quale risulta che per i comuni non appartenenti all'agglomerato e con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti, tra i quali San Biagio di Callalta, il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in

esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea prevede l'adozione delle seguenti ulteriori misure, da adottarsi con validità 1° ottobre – 30 aprile:

- in condizioni di allerta verde nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, divieto della circolazione dei veicoli sulle strade urbane: auto (M) e commerciali (N1, N2) benzina euro 0 e Euro 1, diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2; cicli e moto Euro 0;
- abbassamento di 1°C della temperatura nelle abitazioni e negli edifici pubblici al verificarsi di condizioni di allerta arancio e rossa;

RICORDATO che attualmente il livello di allerta - verde, arancio o rosso - viene notificato al Comune da ARPAV sulla base dei giorni consecutivi di superamento della concentrazione di PM 10 rilevati dalla centralina di riferimento;

RITENUTO, al fine di prevenire il peggioramento della qualità dell'aria e quindi di tutelare la salute dei cittadini nonché di recepire le misure straordinarie per la qualità dell'aria in adempimento a quanto previsto dalla DGRV 238/2021, di adottare apposite misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

VISTI: il D. Lgs. 267/2000; il D.P.R. 412/93 e D.P.R. 74/2013 e s.m.i.; il D.M. 186/2017; il D. Lgs.

152/2006; il D. Lgs. 155/2010;

ORDINA

che, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2022, vengano rispettati i sotto riportati divieti e obblighi:

1. Divieto di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" in base alla classificazione dei generatori di calore di cui al DM 07/11/2017 n. 186, in allerta verde e divieto di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" in allerta arancio e rosso, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
2. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II, sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D. Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
3. Divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f, D. Lgs. 152/2006, fatta eccezione per quelle necessarie per scopi fitosanitari adeguatamente documentati;
4. Abbassamento di 1°C della temperatura nelle abitazioni e negli edifici pubblici al verificarsi di condizioni di allerta arancio e rossa;
5. Divieto di circolazione sulle strade urbane nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, in condizioni di allerta verde dei seguenti veicoli: auto (M) e commerciali (N1, N2) benzina euro 0 e Euro 1, diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2; cicli e moto Euro 0.

   Sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli a motore:
   - *veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);*
   - *veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;*
   - *autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 in occasione delle relative manifestazioni;*
   - *autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;*
   - *veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;*
   - *veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;*
   - *veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;*

- *veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503;*
- *veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;*
- *veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;*
- *veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;*
- *veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;*
- *veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;*
- *veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;*
- *veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;*
- *veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;*
- *veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modifica dalla direttiva 2002/39/CE;*
- *veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;*
- *veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del Mercato su area pubblica del Comune di San Biagio di Callalta;*
- *veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;*
- *veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria limitatamente la percorso strettamente necessario;*
- *veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;*
- *veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;*
- *veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;*
- *veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 285/92;*
- *veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;*
- *veicoli con a bordo almeno 3 persone se omologati a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;*
- *veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kw, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE in corso di validità, pari o inferiore ad € 9.360,00 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);*
- *veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kw, di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento d'identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);*
- *veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso della relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/1992;*
- *veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;*
- *veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.*
- *veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) del Codice della Strada:*

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

Ulteriori autorizzazioni e deroghe per particolari esigenze non programmabili, verranno rilasciate caso per caso dalla Polizia Locale.

La presente ordinanza potrà essere sospesa in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari, di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale e in caso di emergenze concernenti la salvaguardia della pubblica incolumità o la viabilità.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e trasmesso ai sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Locale;
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale;
- Prefettura di Treviso;
- Stazione dei Carabinieri di San Biagio di Callalta;
- Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana;
- MOM - Azienda di Trasporto Pubblico Locale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

S. Biagio di Callalta, li 18-11-2021

Il Sindaco
F.to Sig. Alberto Cappelletto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 1470 dal 18-11-2021 al 03-12-2021